

LA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA RISPETTA LE NORME SUL SEGRETO DEL PARTO

Riportiamo integralmente la nota della Dott.ssa Antonella Massimi, Dirigente del Dipartimento "Pianificazione territoriale, formazione e sistema informativo degli interventi in campo sociale" inviata all'Anfaa, Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie in data 11 giugno 2015 avente per oggetto "Attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 278/2013 in merito all'accesso all'identità delle donne che si sono avvalse del diritto alla segretezza del parto", sia per le validissime conclusioni esposte, sia con la speranza che anche le altre Città metropolitane assumano analoghe iniziative.

In relazione alla richiesta dell'8 giugno u.s., si comunica che i Tribunali per i minorenni di Venezia, Firenze e Roma hanno chiesto a questa Amministrazione di fornire i dati relativi alle donne che hanno partorito in anonimato avvalendosi del diritto alla segretezza del parto. Dopo attenta valutazione, questo Ente ha ritenuto di non poter, allo stato, fornire i dati richiesti per le seguenti motivazioni:

1. Con sentenza n. 278/2013, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7 della legge n. 184/1983 (legge fondamentale in materia, di adozione) «*nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 3/77/2000 n. 396 – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione*».

La Corte ha precisato che «*sarà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica di cui innanzi si è detto*».

Ritiene questo Ente, in linea con pronunce giurisprudenziali sul punto, che tale sentenza rientri tra quelle cosiddette additive le quali,

cioè, dichiarano l'incostituzionalità della norma impugnata nella parte in cui non prevede la specifica disciplina imposta dalla Costituzione, ma allo stesso tempo stabiliscono che la detta disciplina deve essere comunque stabilita per legge.

Le disposizioni normative indicate dalla Corte non sono ancora state adottate.

In assenza della normativa che detti «*apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato*», non si ritiene di poter fornire il dato richiesto.

2. Altri Tribunali, diversi da codesto Ufficio giudiziario, hanno ugualmente ritenuto impossibile fornire i dati in assenza della necessaria normativa: si richiamano, tra le altre, la Corte d'Appello di Milano decreto n. 496/2015, il Tribunale per i minorenni di Brescia decreto del 26 marzo 2015, il Tribunale per i minorenni di Catania decreto del 26 marzo 2015. Quest'ultimo Ufficio, in particolare ha sottolineato che tali Uffici ritengono che «*la Corte costituzionale ha voluto escludere, in modo espresso, un'attività giurisprudenziale surrogatoria dell'inerzia del legislatore, avendo il giudice costituzionale ritenuto esservi in materia una riserva di legge ed in assenza di una normativa specifica di rango primario o comunque di procedure già disciplinate nel codice di rito che assicurano l'assoluta riservatezza delle parti, un eventuale intervento del giudice che preveda ed individui tempi e modi di ricerca e interpello della genitrice biologica, incidendo con forme libere discrezionalmente individuate, sulle posizioni sostanziali dei soggetti*

interessati, comporterebbe certamente un indebito sconfinamento nell'attività che istituzionalmente spetta agli organi politici e sarebbe pertanto contrario alla Carta costituzionale».

Ed ancora che *«una siffatta attività giurisdizionale si scontrerebbe con precise regole tutt'ora poste a presidio della segretezza dei dati personali che impediscono agli enti preposti di poter divulgare le informazioni».*

Tali pronunce confortano questa Amministrazione nella decisione assunta, segnalando la validità delle proprie conclusioni se non, quanto meno, l'incertezza della stessa giurisprudenza sul punto.

3. Deve, peraltro, essere sottolineato come non sia ancora stato chiarito, e sia allo stato assai dubbio, se la nuova normativa troverà anche applicazione retroattiva, se, cioè, essa assuma valore per le madri che partoriranno dopo la sua approvazione o anche per quelle, i cui nominativi sono conservati negli archivi dell'Ente, che hanno partorito nella certezza che la loro identità non sarebbe mai stata comunicata in forza della normativa all'epoca vigente.

4. La nuova normativa, inoltre, dovrà essere coordinata con l'articolo 9 del regio decreto legge 8 maggio 1927 n.798, di disciplina specifica degli Ipa [Istituti provinciali di assistenza all'infanzia, ndr.], tutt'ora vigente, in forza della quale *«è rigorosamente vietato di rivelare l'esito delle indagini compiute per accertare la maternità degli illegittimi ed è fatta salva, ove ne ricorrano gli estremi, l'applicazione degli articoli 163 (ora 622: rivelazione di segreto professionale) e 177 (ora 326: rivelazione ed utilizzazione segreti d'ufficio) del codice penale»* rimanendo in caso contrario i funzionari dell'Ente esposti a denuncia penale.

5. Allo stesso modo la nuova normativa dovrà essere coordinata con l'articolo 93 del Testo unico sulla privacy, tutt'ora in vigore, che impedisce di rendere noto il nominativo della madre che non ha voluto essere nominata prima del decorso di 100 anni dalla formazione del documento, dovendo altresì essere chiarito se essa trovi applicazione solo per gli adottati o anche per i soggetti che non lo sono stati.

6. È stato infine segnalato all'Ente che il Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) ha presentato, in data 10 marzo 2015, un esposto al Consiglio superiore della Magistratura per *«violazione da parte dei Tribunali per i minorenni di Firenze, Torino e Trieste delle norme di salvaguardia contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 278/2013»*, con *«richiesta di adozione di misure volte a bloccare ogni abuso».*

Così definito il quadro normativo e giurisprudenziale, è stato rammentato che a questa Amministrazione è affidata la tutela dell'interesse giuridico della madre che ha deciso di non rivelare il proprio nominativo. Tale interesse potrebbe essere lesa dalla semplice comunicazione del nominativo ai Tribunali suddetti, lesione che non potrebbe essere sanata in modo alcuno.

Nel contemperamento tra l'interesse della cui tutela questa Amministrazione è portatrice e quello del richiedente accesso, il quale ben potrà attendere l'adozione della normativa richiesta dalla Corte costituzionale, normativa che è già all'esame del Parlamento, non può che ritenersi prevalente l'interesse della madre.

Per le ragioni su indicate, questa Amministrazione ha ritenuto e ritiene, allo stato, di non poter fornire i dati richiesti.

La Dirigente, Dott.ssa Antonella Massimi

RUBARE I FONDI DESTINATI AI MALATI È PECCATO DOPPIO

Il Vescovo Nunzio Galantino, Segretario generale della Conferenza episcopale italiana, ha aperto il Convegno internazionale "L'amore che salva" (Torino, 22-24 maggio 2015) affermando che *«scandali e corruzione sono sempre deprecabili, ma lo sono ancora di più quando si toccano gli ambiti della sofferenza: fare soldi sui poveri – e i primi poveri sono coloro che non possono contare sulla propria salute – è un peccato doppio, si ruba il doppio. Il momento in cui si tocca con mano lo scarto tra ricchi e poveri è proprio il momento della cura, non tanto a tavola dove mangiare astice o pesce azzurro ti fa vivere lo stesso, ma nel fatto che spesso chi ha soldi può curarsi e chi non li ha non può».*